

Bruxelles, 22 giugno 2023
(OR. en)

10872/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0076(COD)**

**ENER 378
ENV 720
CLIMA 316
COMPET 647
CONSOM 245
FISC 138
CODEC 1172**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10605/23
n. doc. Comm.:	7435/23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 19 giugno 2023.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell'energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro globale ("REMIT") a tal fine. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell'energia e proteggere efficacemente l'Unione dai tentativi di manipolazione del mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per **garantire** [...] ulteriormente la trasparenza e **aumentare** le capacità di monitoraggio [...] e per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei potenziali casi transfrontalieri di abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale.

- (2) Gli strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. **Pertanto** [...] è opportuno apportare modifiche [...] alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per **allinearla** [...] all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. **A tale riguardo, in vista dell'allineamento al regolamento (UE) n. 596/2014, il concetto di "qualsiasi altra condotta" dovrebbe comprendere, ma non limitarsi, ad azioni quali "quote stuffing", "painting the tape" e "momentum ignition".**

¹ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

- (3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere adeguata per **allinearla al** [...] regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi **dei prodotti energetici all'ingrosso** [...] in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.
- (4) Il presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) n. 596/2014, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 648/2012 e la direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto **dell'Unione in materia di** [...] concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.
- (5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali finanziarie e garanti della concorrenza.

- (6) Quando le informazioni non sono, o non sono più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia" o "ACER") le dovrebbe poter mettere a disposizione degli operatori di mercato e del pubblico al fine di contribuire a una migliore conoscenza del mercato. Ciò dovrebbe includere la possibilità per l'Agenzia di pubblicare informazioni **aggregate** sui mercati organizzati, sulle piattaforme per le informazioni privilegiate e sui meccanismi di segnalazione registrati conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in un'ottica di maggiore trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza in tali mercati.
- (7) I mercati organizzati che svolgono attività relative alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso che sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE **dovrebbero** [...] essere debitamente autorizzati nel rispetto dei requisiti di tale direttiva.
- (8) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.
- (9) Il rispetto degli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e la qualità dei dati ricevuti dall'Agenzia sono della massima importanza per garantire un monitoraggio efficace e l'individuazione di potenziali violazioni e conseguire così l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le differenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati sulle negoziazioni hanno ripercussioni negative sulla trasparenza, sulla protezione dei consumatori e sull'efficienza del mercato. È essenziale che le informazioni ricevute dall'Agenzia siano accurate e complete affinché questa possa svolgere efficacemente i suoi compiti e le sue funzioni.

- (10) Occorre potenziare l'attuale sistema di segnalazione per migliorare il monitoraggio del mercato da parte dell'Agenzia e la completezza della raccolta dati. È opportuno ampliare i dati raccolti per colmare le lacune includendo i mercati accoppiati, i nuovi mercati di bilanciamento, i contratti per i mercati del bilanciamento e i prodotti con potenziale consegna nell'Unione. I mercati organizzati dovrebbero essere tenuti a **mettere a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al [...] book di negoziazione oppure, su richiesta, a concederle l'accesso al book di negoziazione**. Inoltre i fornitori di book di negoziazione dovrebbero essere designati come persone che predispongono operazioni a titolo professionale soggette all'obbligo di monitorare e segnalare presunte violazioni.
- (10 bis) Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato dovrebbero essere ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti. Gli operatori di mercato non sono in grado di registrare e comunicare facilmente i dati relativi ai mercati organizzati, pertanto tali dati dovrebbero essere messi a disposizione dell'Agenzia dai pertinenti mercati organizzati o da terzi che agiscono per loro conto.**
- (10 ter) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, come lo scambio o la trasmissione di dati personali tra le autorità nazionali competenti e le comunicazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte dell'Agenzia dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

- (11) Le piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini di una pubblicazione efficace [...] delle informazioni privilegiate. Dovrebbe essere obbligatorio pubblicare le informazioni privilegiate su piattaforme apposite al fine di agevolare la consultazione e migliorare la trasparenza. Per garantire la fiducia nelle IIP, esse dovrebbero essere autorizzate e registrate. **L'Agenzia dovrebbe avere il potere di revocare tale autorizzazione in determinati casi, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942. La revoca di un'autorizzazione non dovrebbe impedire a un soggetto di chiedere una nuova autorizzazione in qualità di IIP presso l'Agenzia.**
- (12) Al fine di razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione dei dati all'Agenzia, le informazioni dovrebbero essere fornite mediante meccanismi di segnalazione registrati (RRM) la cui attività dovrebbe essere autorizzata dall'Agenzia, **come già avviene a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione.** Gli RRM, **compresi quelli autorizzati dall'Agenzia ai sensi di tale regolamento di esecuzione,** dovrebbero [...] rispettare le condizioni di autorizzazione e le norme in materia di protezione dei dati. L'Agenzia dovrebbe **mantenere** [...] un registro di tutti gli RRM **autorizzati** [...]. **L'Agenzia dovrebbe avere il potere di revocare tale autorizzazione in determinati casi, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942. La revoca di un'autorizzazione non dovrebbe impedire a un soggetto di chiedere una nuova autorizzazione in qualità di IIP presso l'Agenzia.**
- (13) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate [...], la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni.

- (14) Le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale hanno l'obbligo di segnalare le operazioni in presunta violazione delle disposizioni in materia di insider trading e manipolazione del mercato. Per aumentare la possibilità di perseguire tali violazioni, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale dovrebbero anche essere tenute a segnalare gli ordini sospetti e le potenziali inadempienze dell'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate. Coloro che forniscono accesso elettronico diretto e i fornitori di book di negoziazione [...] dovrebbero essere considerati persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale.
- (15) Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione prevede la possibilità di partecipazione di paesi terzi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione nel settore dell'energia elettrica. Poiché il gestore del market coupling utilizza un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acquisto, è possibile che un ordine di compravendita emesso in un paese terzo che partecipa al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione porti a un contratto di fornitura di energia elettrica con consegna nell'Unione. L'emissione di ordini di compravendita in paesi terzi partecipanti al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione che può portare a una consegna nell'Unione dovrebbe rientrare nella definizione di prodotto energetico all'ingrosso di cui al presente regolamento.

- (16) Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di GNL nell'Unione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere tutti i dati di mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL. La valutazione del prezzo dovrebbe essere effettuata sulla base di tutte le operazioni relative al GNL fornito all'Unione. È opportuno conferire all'Agenzia il potere di raccogliere tali dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL all'Unione. Tutti questi operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all'Agenzia dati completi relativi al mercato del GNL quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, dopo aver concluso un'operazione o depositato un'offerta o un'offerta di acquisto per concludere un'operazione. La valutazione del prezzo dell'Agenzia dovrebbe comprendere la serie di dati più completa possibile, tra cui i prezzi delle operazioni e [...] i prezzi delle offerte e delle offerte di acquisto per le forniture di GNL all'Unione. La pubblicazione giornaliera di questa valutazione obiettiva del prezzo e del differenziale stabilito rispetto ad altri prezzi di riferimento sul mercato sotto forma di parametro di riferimento per il GNL apre la strada alla sua adozione volontaria da parte degli operatori di mercato come prezzo di riferimento nei loro contratti e operazioni. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas.
- (17) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento efficace per limitare la duplicazione dei compiti, promuovere la cooperazione e ridurre gli oneri imposti agli operatori di mercato. È pertanto opportuno prevedere una base giuridica chiara per tale delega. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter delegare compiti e responsabilità a un'altra autorità nazionale di regolamentazione. **Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter** [...] introdurre condizioni specifiche e limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli operatori o dei gruppi di operatori di mercato transfrontalieri. Le deleghe dovrebbero essere guidate dal principio dell'attribuzione di competenza all'autorità che si trova nella posizione migliore per intervenire sulla questione.

- (18) È necessario un quadro uniforme e più solido per prevenire la manipolazione del mercato e altre violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 negli Stati membri. **Al fine di garantire l'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie in tutti gli Stati membri in caso di violazioni di tale regolamento, esso dovrebbe prevedere un elenco di sanzioni amministrative pecuniarie e misure amministrative che dovrebbero essere a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché un elenco di criteri per determinare il livello di tali sanzioni amministrative pecuniarie e i livelli delle stesse. In particolare, l'importo effettivo delle sanzioni pecuniarie da irrogare in un caso specifico dovrebbe poter raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non limita la facoltà degli Stati membri di prevedere sanzioni pecuniarie più basse caso per caso.** Le sanzioni [...] in caso di violazione del regolamento dovrebbero essere proporzionate, efficaci e dissuasive e tenere conto del tipo di infrazione, nel rispetto del principio del ne bis in idem. **L'adozione e la pubblicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Misure amministrative, sanzioni amministrative pecuniarie** [...] e misure di vigilanza sono elementi complementari di un regime efficace di applicazione delle norme. Una vigilanza armonizzata del mercato dell'energia all'ingrosso richiede un approccio coerente da parte di tutte le autorità nazionali di regolamentazione.

(18 bis) Qualora sia attivo all'interno dell'Unione, un operatore di mercato non residente o non stabilito nell'Unione dovrebbe designare un rappresentante nell'Unione. Per essere autorizzato ad agire per conto dell'operatore di mercato, il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato da quest'ultimo mediante un mandato scritto. Le autorità competenti dovrebbero potersi rivolgere al rappresentante per quanto riguarda gli obblighi stabiliti nel presente regolamento.

- (19) A oggi la vigilanza delle attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 1227/2011 e l'applicazione delle norme pertinenti sono di competenza degli Stati membri. I comportamenti di abuso di mercato sono di natura sempre più transfrontaliera e spesso interessano diversi Stati membri. L'azione di contrasto degli abusi di mercato transfrontalieri può porre problemi di competenza connessi all'individuazione dell'autorità nazionale di regolamentazione nella posizione migliore per portare avanti l'indagine.

- (20) I casi di abusi di mercato con molteplici elementi transfrontalieri e operatori di mercato stabiliti al di fuori dell'Unione sono particolarmente difficili anche dal punto di vista dell'applicazione delle norme. L'attuale assetto di vigilanza non è adeguato al livello auspicato di integrazione del mercato. Occorre rimediare all'assenza di un meccanismo che garantisca che siano prese le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza nei casi transfrontalieri, in cui l'azione congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia comporta attualmente modalità complesse e in cui coesistono più regimi di vigilanza. Per questo tipo di casi di abuso di mercato è pertanto necessario istituire un regime di vigilanza e di indagine efficiente ed efficace che, date le caratteristiche di dimensione unionale, non può essere lasciato all'azione isolata degli Stati membri.
- (21) Le indagini sulle violazioni del presente regolamento aventi una dimensione transfrontaliera dovrebbero seguire una procedura uniforme a livello dell'Unione. La complessità dei casi transfrontalieri e la necessità di dedicarvi risorse sufficienti richiedono il coinvolgimento dell'Agenzia, in particolare in un mercato dell'energia più integrato. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Agenzia ha acquisito una notevole esperienza nel monitoraggio e nella raccolta di dati sui mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione per garantirne l'integrità e la trasparenza. Forte di questa esperienza, l'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini per contrastare le violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011. **Nell'esercizio delle sue competenze, l'Agenzia dovrebbe dare la priorità, se necessario, ai casi con il maggiore impatto transfrontaliero.** Essa dovrebbe svolgere tali indagini in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione al fine di sostenere e integrare le loro attività di applicazione delle norme. Analogamente, se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione competenti dovrebbero cooperare per coadiuvare l'Agenzia nelle sue indagini.

- (22) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere le necessarie indagini conducendo ispezioni in loco e presentando, mediante semplice richiesta o mediante decisione, richieste di informazioni alle persone indagate [...] qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Al fine di salvaguardare l'efficacia delle ispezioni in loco, i funzionari dell'Agenzia e le altre persone da essa autorizzate a condurre l'ispezione dovrebbero avere la facoltà di accedere ai locali aziendali in cui possono essere conservati i documenti aziendali e ai locali privati di direttori, dirigenti e altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine. Tuttavia, l'esercizio di quest'ultima facoltà dovrebbe essere subordinato a una decisione motivata dell'Agenzia e all'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria. Nell'effettuare le ispezioni in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia [...] l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. L'Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie per la presentazione di informazioni imprecise, inesatte o fuorvianti o per la mancata risposta a una richiesta di informazioni, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia stata avanzata nella forma [...] di una semplice richiesta o di una decisione. Tali facoltà dovrebbero restare prerogativa dello Stato membro o degli Stati membri interessati e dei rispettivi quadri legislativi applicabili. Inoltre, nel corso di un'ispezione, i funzionari dell'Agenzia e le altre persone da essa autorizzate a condurre l'ispezione dovrebbero avere la facoltà di apporre sigilli ai locali aziendali per il periodo necessario all'ispezione. I sigilli dovrebbero di norma essere apposti per non più di 72 ore. I funzionari che conducono le ispezioni dovrebbero altresì poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo delle stesse. È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone [...] sottoposte alle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate e tali informazioni dovrebbero essere scambiate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati. Al termine di ogni indagine, l'Agenzia dovrebbe pubblicare una relazione d'indagine contenente le sue constatazioni e tutti gli elementi di prova su cui si basano tali constatazioni. La relazione d'indagine dovrebbe essere inviata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, le quali, a loro volta, fatta salva la loro competenza esclusiva a determinare se si sia verificata una violazione, dovrebbero adottare le

misure di esecuzione necessarie, compresa, se del caso, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, conformemente al diritto nazionale e alle disposizioni del presente regolamento.

(22 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un'attività, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, e deve essere interpretato e applicato in conformità a tali diritti e principi.

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, **vale a dire l'introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso,** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. **Analogamente, le indagini a norma del presente regolamento che presentano una dimensione transfrontaliera possono essere realizzate meglio a livello di Unione, in quanto il loro impatto si estende oltre il territorio di uno Stato membro. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,** il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire [...] l'obiettivo [...] enunciato nello stesso articolo,

HANNO [...] ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1227/2011

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è così modificato:

[1] l'articolo 1 è così modificato:

[a] il paragrafo 2 è [...] **sostituito dal seguente**:

"2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto **dell'Unione in materia di** [...] concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.";

[b] [...] **al** paragrafo 3 è aggiunto il secondo comma seguente:

"L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano [...] informazioni e dati pertinenti su base regolare [...] in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.";

[2] l'articolo 2 è così modificato:

[a] il punto 1) è così modificato:

al secondo comma è aggiunta la lettera [...] seguente:

"e) le informazioni trasmesse da un [...] **operatore di mercato**, o da altre persone che agiscono per [...] conto **dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato** e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso [...] **dell'operatore di mercato**, aventi un carattere preciso e concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso.";

[b] il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati [...] al punto **1)** riguardo alle informazioni privilegiate.

Ai fini del **punto 1)** [...], per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un **operatore di mercato** [...] ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni [...] **riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso**;"

[c] al punto 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

[...]

a) la conclusione di qualsiasi operazione, l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o

iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

o";

[d] al punto 2), è aggiunta la lettera [...] seguente, preceduta dalla parola "o" alla fine della lettera b):

"c) la trasmissione di informazioni false o tendenziose o la comunicazione di dati falsi o tendenziosi in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o tendenziosi, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un indice di riferimento.";

[e] alla fine del punto 2) è aggiunto il comma seguente:

"La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, ma anche, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;"

[f] al punto 4), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

[...]

a) i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale la cui consegna avviene nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica [...] cui può conseguire la consegna nell'Unione **a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;**"

al punto 4), sono aggiunte le nuove lettere seguenti:

e) i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;

f) i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.

[g] il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, **i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL** [...], che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;"

[h] è inserito il nuovo punto [...] seguente:

"8 bis) "persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;"

[i] è inserito il nuovo punto [...] seguente:

"10 bis) "l'Agenzia", l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);"

[j] sono aggiunti i punti seguenti:

"16) "meccanismo di segnalazione registrato" o "RRM" (registered reporting mechanism), una persona [...] **autorizzata** ai sensi del presente regolamento per segnalare all'Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali;

17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona [...] **autorizzata** ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;

18) "negoziiazione algoritmica", la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziiazione delle operazioni eseguite;

19) "accesso elettronico diretto", un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente al mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura **informatica** del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

20) "mercato organizzato", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque **altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione** [...].

20 bis) "book di negoziazione", tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti in mercati organizzati, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;

20 ter) "parametro di riferimento", qualsiasi tasso, indice o dato numerico, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, determinato periodicamente applicando una formula al valore di uno o più prodotti energetici all'ingrosso sottostanti o sulla base di tale valore, ivi incluse stime dei prezzi o rilevazioni e con riferimento ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un prodotto energetico all'ingrosso o il valore di un prodotto energetico all'ingrosso;

21) "negoziazione di GNL", offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell'Unione; o b) cui consegue la consegna nell'Unione, o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

22) "dati di mercato del GNL", registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni specificate nel **presente** regolamento [...];

23) "operatore di mercato del GNL", una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

24) "valutazione del prezzo del GNL", determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

25) "parametro di riferimento per il GNL", determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.";

[3] all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il [...] comma seguente:

"È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.";

[4] l'articolo 4 è così modificato:

[...] al paragrafo 1, è aggiunto il [...] comma seguente:

"Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso [...] **immediato**, anche attraverso interfacce chiare di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.";

[b] il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione al pubblico in modo [...] efficace ma non necessariamente in tempo utile ai sensi del paragrafo 1.";

[5] è inserito l'articolo [...] seguente:

"Articolo 4 bis

Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP)

1. Le IIP si registrano presso l'Agenzia. L'IIP svolge la propria attività solo dopo che l'Agenzia ha valutato se soddisfa i requisiti **di cui ai paragrafi 2, 3 e 4** [...] e l'ha autorizzata a svolgerla. Il registro delle IIP è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali le IIP sono [...] **autorizzate**. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità delle IIP [...] **ai paragrafi 2, 3 e 4**. Se [...] ha revocato l'**autorizzazione** [...] a norma del paragrafo 5, l'Agenzia **rimuove l'IIP dal** [...] registro [...]. [...]
2. Le IIP adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono messe a disposizione **e accessibili** a tutti gli effetti gratuitamente, **anche attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni**. Le IIP diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un [...] accesso **immediato** alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni privilegiate con dati simili provenienti da altre fonti.

3. Le informazioni privilegiate rese pubbliche dalle IIP conformemente al paragrafo 2 indicano quantomeno gli aspetti seguenti secondo il tipo di informazione privilegiata:
- a) l'identificativo del messaggio e lo stato dell'evento;
 - b) b) la data **e l'ora** di pubblicazione, [...] nonché l'inizio e la fine dell'evento;
 - c) il nome e l'identificazione dell'operatore di mercato;
 - d) il tipo di informazioni (ad esempio indisponibilità, previsioni, uso effettivo);**
- [...]e) la zona di offerta o di bilanciamento interessata; **e**
- [...]f) [...] se del caso:
- [...]**(i)** il tipo di indisponibilità e il tipo di evento;
 - [...]**(ii)** l'unità di misura;
 - [...]**(iii)** la capacità indisponibile e disponibile, e la capacità installata o tecnica;
 - [...]**(iv)** il motivo dell'indisponibilità;
 - [...]**(v)** il tipo di combustibile;
 - [...]**(vi)** l'attivo interessato o l'unità interessata e il relativo codice identificativo.
4. L'IIP adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'IIP che operi anche come **mercato organizzato** [...] od operatore di mercato tratta tutte le informazioni privilegiate raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

L'IIP adotta efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni privilegiate, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni privilegiate prima della pubblicazione. L'IIP mantiene risorse adeguate e si dota di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

L'IIP si avvale di sistemi che permettono di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle informazioni privilegiate, identificare omissioni ed errori palesi e chiedere [...] **di ricevere la versione rettificata di tali segnalazioni [...]**.

5. L'Agenzia può revocare l'**autorizzazione** [...] dell'IIP **mediante decisione e rimuoverla dal registro** qualora quest'ultima:

- a) non usi l'autorizzazione entro 12 mesi [...] o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
- b) abbia ottenuto la registrazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfi più **i requisiti per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4[...]; o**
- d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

L'Agenzia revoca l'autorizzazione dell'IIP mediante decisione e la rimuove dal registro qualora l'IIP rinunci espressamente all'autorizzazione informandone l'Agenzia.

6. **L'Agenzia accorda a un'IIP cui potrebbe essere revocata l'autorizzazione le opportune garanzie procedurali, comprese quelle di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942.**

7. [...] **Nel caso in cui l'Agenzia** revoc**hi**[...] l'autorizzazione, l'IIP interessata provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altre IIP. **Per garantire la continuità, l'Agenzia concede all'IIP un periodo di tempo ragionevole pari ad almeno sei mesi per assicurare tale sostituzione regolare. L'Agenzia può tuttavia prevedere un periodo di tempo più breve nel caso in cui il proseguimento delle attività dell'IIP possa compromettere il regolare funzionamento del sistema, tenendo conto della gravità dei fatti che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione.**

L'Agenzia[...] notifica immediatamente all'autorità nazionale **di regolamentazione** [...] dello Stato membro in cui l'IIP è stabilita la decisione di revoca dell'**autorizzazione** [...] dell'IIP **e ne informa gli operatori di mercato.**

- 8** [...] **Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo],** la Commissione **adotta atti di esecuzione che precisano:** [...]

- a) i mezzi con i quali le IIP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 2;
- b) il contenuto delle informazioni privilegiate pubblicate a norma del paragrafo 2, al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;
- c) i requisiti organizzativi concreti per l'attuazione del paragrafo 4;[...]
- d) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 5;**

d bis)le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6;

- e) **i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7;**
- f) **le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.**

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

[6] è inserito [...] **il testo** seguente:

"Articolo 5 bis

Negoziazione algoritmica

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.
2. L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica alle autorità nazionali di regolamentazione dello [...] Stato membro **in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1,** e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro **in cui** [...] l'operatore di mercato **è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1**, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.

L'operatore di mercato conserva **per cinque anni** le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

3. L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un mercato organizzato lo notifica all'[...] autorità **nazionale di regolamentazione** [...] dello [...] Stato membro [...] in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro [...] **in cui** [...] l'operatore di mercato **è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1**, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'operatore di mercato conserva **per cinque anni** le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE.";

[7] all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.";

[**7 bis**] sono inseriti i seguenti[...] articoli [...]:

"Articolo 7 bis

Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1. L'Agenzia elabora e pubblica [...] una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL [...]. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.
2. [...] **L'**Agenzia elabora e pubblica un parametro di riferimento quotidiano per il GNL determinato dal differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera. Ai fini del parametro di riferimento per il GNL l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente tutti i dati di mercato del GNL.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi e i divieti imposti agli operatori di mercato dal presente regolamento si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all'Agenzia a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 7 ter

Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento

1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18.00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. [...] **Q**ltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'Agenzia pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19:00 CET o non appena tecnicamente possibile.
2. Ai fini del presente articolo l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 7 quater

Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL

1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'Agenzia i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche stabilite nel **presente** regolamento [...], in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18:00 CET).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2**1, paragrafo 2**[...].

3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'Agenzia emana orientamenti su quanto segue:

a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e

b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL necessari.

4. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all'Agenzia i dati di mercato del GNL necessari attraverso i canali istituiti da quest'ultima e a titolo gratuito, se possibile utilizzando procedure già esistenti e disponibili.

Articolo 7 quinquies

Qualità dei dati di mercato del GNL

1. I dati di mercato del GNL comprendono:

a) parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto/vendita;

b) parte che segnala i dati;

c) prezzo dell'operazione;

d) quantitativi oggetto del contratto;

- e) valore del contratto;
- f) finestra temporale di arrivo del carico di GNL;
- g) condizioni di consegna;
- h) punti di consegna;
- i) marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:
 - i) data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;
 - ii) data e ora dell'operazione;
 - iii) data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;
 - iv) ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'Agenzia.

2. L'operatore di mercato del GNL fornisce all'Agenzia i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

- a) il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;
- b) i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;
- c) la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

- d) il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'Agenzia figurante nell'elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di segnalazione conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC; (da sostituire con riferimenti incrociati, se del caso)
- e) se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.

3. L'Agenzia emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL."

Articolo 7 sexies[...]

Continuità operativa

L'Agenzia riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.";

[8] l'articolo 8 è così modificato:

[a] è inserito il paragrafo [...] seguente:

"1 bis. Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, effettuate, concluse o eseguite in mercati organizzati, tali mercati [...] **organizzati, o parti terze per loro conto:**

a)[...] mettono a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione o

b)[...] su richiesta dell'Agenzia, le danno accesso al book di negoziazione in modo **che possa** [...] monitorare le negoziazioni **sul mercato dell'energia all'ingrosso.**

Entro [due anni dall'entrata in vigore del regolamento modificativo], la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano gli ulteriori dettagli relativi all'esecuzione del presente paragrafo, incluse le modalità specifiche atte a garantire un'efficace comunicazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

[b] al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.";

[c] al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.";

[d] il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;"

ii) **sono** aggiunti **i** [...] commi **seguenti**:

"Le informazioni **di cui al primo comma** sono fornite mediante meccanismi di segnalazione registrati.";

iii) è aggiunto il terzo comma seguente:

"Gli operatori di mercato, o una persona o autorità di cui alle lettere da b) a f) del presente paragrafo per loro conto, forniscono all'Agenzia una registrazione delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione precisa dei prodotti energetici all'ingrosso comprati e venduti, il prezzo e la quantità concordati, le date e gli orari di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Malgrado la responsabilità generale ricada sugli operatori di mercato, una volta che le informazioni richieste sono ricevute da una persona o autorità di cui alle lettere da b) a f) del presente paragrafo, l'obbligo di comunicazione dell'operatore di mercato in questione è ritenuto soddisfatto."

[e] il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, unitamente alle informazioni privilegiate rese pubbliche in conformità dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.";

[9] all'articolo 9, [...] paragrafo 1, **il primo comma** è sostituito dal seguente:

"1. Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti. Gli operatori di mercato residenti o stabiliti in un paese terzo [...] **designano un rappresentante** in uno Stato membro in cui sono attivi e si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro.

Il rappresentante è designato esplicitamente mediante un mandato scritto dell'operatore di mercato e autorizzato ad agire per suo conto. Le autorità competenti possono rivolgersi al rappresentante autorizzato per quanto riguarda gli obblighi degli operatori di mercato stabiliti dal presente regolamento."

[10] è inserito l'articolo [...] seguente:

"Articolo 9 bis

Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

1. L'attività di RRM è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia[...].

L'Agenzia autorizza le parti a fungere da RRM se:

- a) l'RRM è una persona giuridica stabilita nell'Unione; e
- b) l'RRM soddisfa i requisiti di cui al **paragrafo 3.** [...].

L'autorizzazione a fungere da RRM è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente all'RRM di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione.

L'RRM autorizzato soddisfa [...] le condizioni di autorizzazione di cui **ai paragrafi 1 e 3**[...]. L'RRM autorizzato notifica immediatamente all'Agenzia ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.

L'Agenzia istituisce un registro di tutti gli RRM **che ha autorizzato in conformità del presente paragrafo**[...]. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali gli RRM sono autorizzati ed è aggiornato regolarmente. Se l'Agenzia ha revocato l'autorizzazione dell'RRM a norma del paragrafo 4, **lo rimuove dal registro**[...].

2. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità degli RRM **ai paragrafi 1 e 3**[...]. A tal fine, gli RRM riferiscono annualmente all'Agenzia le attività svolte.
3. Gli RRM adottano politiche e disposizioni adeguate per [...] **garantire l'immediata segnalazione del**[...] le informazioni di cui all'articolo 8[...].

Gli RRM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'RRM che sia anche un mercato organizzato o un operatore di mercato tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

Gli RRM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelandone in ogni momento la riservatezza. Gli RRM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi[...].

Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verificano tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere **di ricevere la versione corretta di tali**[...] segnalazioni.

Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'Agenzia segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

4. L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'RRM **mediante decisione e rimuoverlo dal registro** qualora **l'RRM**:

- a) non usi l'autorizzazione entro 18 mesi[...] o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi precedenti;
- b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfi più **i requisiti per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 3[...]**; **o**
- d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

L'Agenzia revoca l'autorizzazione dell'RRM mediante decisione e lo rimuove dal registro qualora l'RRM rinunci espressamente all'autorizzazione informandone l'Agenzia.

5. L'Agenzia accorda a un RRM cui potrebbe essere revocata l'autorizzazione le opportune garanzie procedurali, comprese quelle di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942.

5 bis. Qualora l'Agenzia abbia revocato un'[...]autorizzazione, l'RRM [...] assicura[...] la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altri RRM. Per garantire la continuità, l'Agenzia concede all'RRM un periodo di tempo ragionevole pari ad almeno sei mesi per assicurare tale sostituzione regolare. L'Agenzia può tuttavia prevedere un periodo di tempo più breve nel caso in cui il proseguimento delle attività dell'RRM possa compromettere il regolare funzionamento del sistema, tenendo conto della gravità dei fatti che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione.

L'Agenzia[...] notifica immediatamente all'autorità nazionale **di regolamentazione[...]** dello Stato membro in cui l'RRM è stabilito la decisione di revoca dell'autorizzazione dell'RRM **e ne informa gli operatori di mercato.**

6 [...] **Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo],**
la Commissione **adotta atti di esecuzione che precisano:** [...]

- a) i mezzi con i quali gli RRM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;[.../
- b) i requisiti organizzativi concreti per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3;[...]
- c) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un RRM di cui al paragrafo 4;**

c bis) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 5;

c ter) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 5 bis;

- d) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un RRM.**

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

[11] l'articolo 10 è così modificato:

[a] il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità competenti dei mercati finanziari, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA, **Eurofisc** e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta dette autorità.";

[b] è inserito il paragrafo [...] seguente:

"1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità competenti dei mercati finanziari, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali[...] e altre autorità competenti a livello nazionale, **se non sono ancora stati stabiliti.** [...]Le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e dette **autorità [...] in merito a detti meccanismi.** **Se del caso, l'Agenzia emana orientamenti non vincolanti tesi ad agevolare l'istituzione di tali meccanismi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione**".

[c] è inserito il paragrafo [...] seguente:

"2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 bis solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.";

[13] l'articolo 12 è così modificato:

[a] al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali ed EUROFISC, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10, [...] mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni **e garantiscono la** [...]conformità [...]**con** la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.";

[b] il paragrafo **2, primo comma**, è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L'Agenzia [...] **può** pubblicare informazioni **aggregate** su mercati organizzati, piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) [...] **e** meccanismi di segnalazione registrati in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.";

[14] l'articolo 13 è così modificato:

[a] il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e degli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 15.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento in tali mercati, indipendentemente dal luogo in cui [...] l'operatore di mercato **che compie tali atti sia registrato o abbia l'obbligo di registrarsi** a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 [...].

Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri possono essere esercitati:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità; o
- c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).";

[b] sono aggiunti i paragrafi [...] seguenti:

"3. Al fine di combattere le violazioni del presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli 13 bis e 13 ter, in conformità di detti articoli.

3 bis. In debito anticipo rispetto all'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 nella giurisdizione di uno Stato membro in cui sono svolti gli atti che l'Agenzia sospetta ragionevolmente essere in violazione del presente regolamento, quest'ultima ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione e altre autorità interessate di detto Stato membro. L'Agenzia può esercitare i propri poteri in tale giurisdizione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione vi obietti in quanto:

- a) ha formalmente aperto o sta conducendo un'indagine sugli stessi fatti; o**
- b) ha condotto un'indagine sugli stessi fatti e stabilito l'esistenza o l'assenza di una violazione.**

L'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia della propria obiezione entro tre mesi. In questi casi l'autorità nazionale di regolamentazione coopera con l'Agenzia, anche condividendo informazioni e risultati affinché l'Agenzia possa esercitare i suoi poteri ai sensi del paragrafo 3 in altre giurisdizioni pertinenti interessate.

4. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 [...] se:

- a) sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno tre Stati membri; o
- b) sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri e almeno una delle persone fisiche o giuridiche che compiono o hanno compiuto tali atti è residente o stabilita in **un altro Stato membro o in** un paese terzo **e ha l'obbligo di registrarsi**[...] a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; o
- c) l'autorità nazionale di regolamentazione competente non adotta [...] le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), **nei casi che presentano una dimensione transfrontaliera**,[...] fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5; [...]
- d) [...] **fatto salvo il paragrafo 3 bis, l'autorità nazionale di regolamentazione competente chiede all'Agenzia di esercitare i propri poteri in relazione ad atti che presentano una dimensione transfrontaliera.**

4 bis. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 se le informazioni pertinenti come definite all'articolo 2, punto 1), possono incidere significativamente sui prezzi di prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno tre Stati membri.

4 ter. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 8 se:

a) una presunta violazione incide sul monitoraggio da parte dell'Agenzia dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso di cui all'articolo 7 in almeno tre Stati membri; o

b) una presunta violazione incide sulla qualità della condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10 in almeno tre Stati membri.

5. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 se le persone predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno tre Stati membri.

6. [...]

7. Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente ai paragrafi 4, **4 bis, 4 ter e 5**, l'Agenzia redige una relazione **d'indagine contenente le constatazioni dell'Agenzia. La relazione d'indagine include anche tutti gli elementi di prova su cui si basano tali constatazioni.** [...] Se **nella relazione d'indagine** l'Agenzia **ritiene** [...] che si è verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede **loro di adottare le misure necessarie e opportune** [...] conformemente all'articolo 18. **Nella relazione d'indagine l'** [...] l'Agenzia può **altresì raccomandare determinate attività di follow-up alle autorità nazionali di regolamentazione competenti e, se necessario, informare la Commissione. Entro tre mesi dalla ricezione della relazione d'indagine, le autorità di regolamentazione pertinenti comunicano all'Agenzia e, se del caso, alla Commissione le misure che ritengono necessario adottare.**";

[15] sono inseriti gli articoli [...] seguenti:

"Articolo 13 bis

Ispezioni in loco da parte dell'Agenzia

1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione **e in coordinamento** con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Per adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 13, paragrafi 4, 4 bis, 4 ter e 5[...], l'Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso [...] i locali delle persone oggetto dell'indagine in cui possono essere conservati i documenti aziendali. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso presso le persone oggetto dell'indagine.
3. [...] Nella misura necessaria all'ispezione, i funzionari e altre persone autorizzate dall'Agenzia a svolgere ispezioni in loco hanno la facoltà di:
- a) accedere ai locali interessati delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6;
 - b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
 - c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
 - d) apporre sigilli ai locali e ai registri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento. Salvo in casi debitamente giustificati, i sigilli non possono essere apposti per più di 72 ore;
 - e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale delle persone oggetto dell'indagine chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte.

- 3 bis. Se esiste il ragionevole sospetto che i documenti aziendali relativi all'oggetto di un'ispezione che possono essere pertinenti per provare una violazione del presente regolamento siano conservati in locali privati di direttori, dirigenti e altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine, l'Agenzia può, mediante decisione, svolgere un'ispezione in tali locali privati. In tali casi, la decisione di cui al paragrafo 6 indica anche i motivi che hanno indotto l'Agenzia a concludere che sussiste un sospetto di cui alla prima frase del presente paragrafo.**
4. [...]
5. I funzionari e altre persone autorizzate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione.
6. Le persone di cui al presente articolo si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, **indica**[...] la data d'inizio, [...] i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) 2019/942 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione.

7. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
8. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e 8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. **Nei casi di cui al paragrafo 3 bis, un'ispezione in loco non può essere svolta senza l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria.**
10. Se l'Agenzia richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 9 l'autorità giudiziaria nazionale verifica che:
- a) la decisione dell'Agenzia sia autentica; e
 - b) le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all'oggetto dell'ispezione.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 ter

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona **fisica o giuridica** le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma **dell'articolo 13, paragrafi 4, 4 bis, 4 ter e 5**[...]. Nella richiesta l'Agenzia:
 - a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - b) dichiara la finalità della richiesta;
 - c) specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;
 - d) stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
 - e) informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante.

2. Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1, indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'Agenzia e di chiederne il riesame da parte della Corte di giustizia, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti forniscono le informazioni richieste. Dette persone sono pienamente responsabili della completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.
4. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta [...] **all'Agenzia**, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3, anche imponendo sanzioni **pecuniarie** conformemente al diritto nazionale applicabile.
5. Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.
6. L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati.

Articolo 13 quater

Garanzie procedurali

1. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco **e i colloqui** e richiede informazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali **delle persone oggetto dell'indagine** [...], tra cui:
 - a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;
 - b) il diritto di essere assistiti da una persona di loro scelta;
 - c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;
 - d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano **prima dell'adozione della relazione d'indagine a norma dell'articolo 13, paragrafo 7. L'invito a presentare osservazioni contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente giustificati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell'ispezione o di un'indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un'autorità nazionale, l'Agenzia può decidere di rinviare l'invito a presentare osservazioni;**
 - e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni;
2. L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro **le persone oggetto dell'indagine** [...], svolge le ispezioni in loco e richiede informazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.
3. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco **e i colloqui** e richiede informazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 13 quinquies

Assistenza reciproca

1. Per garantire la conformità alle prescrizioni **di cui all'articolo 13 e articoli da 13 bis a 13 quater**[...], le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca **nel corso dell'indagine**.";

[15] l'articolo 15 è così modificato:

"Articolo 15

Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale

1. Le persone che predispongono [...]a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso avvertono immediatamente l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, configuri una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.
2. **Le persone che eseguono a titolo professionale operazioni a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, che eseguono simultaneamente[...] operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso che non sono strumenti finanziari avvertono immediatamente l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, configuri una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.**
3. [...] **Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2** istituiscono e mantengono provvedimenti e procedure efficaci per:
 - a) individuare le **potenziali** violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5;
 - b) garantire che i loro dipendenti che svolgono attività di vigilanza ai fini del presente articolo rimangano estranei a qualunque conflitto di interessi e agiscano in modo indipendente.";

[16] l'articolo 16 è così modificato:

[a] al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità tributarie nazionali di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziarie e in materia di concorrenza.";

[b] al paragrafo 2, è aggiunto il [...] comma seguente:

[...] **Prima dell'adozione di una decisione [...] in merito a una violazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione [...] possono informare l'Agenzia e fornirle una sintesi del caso e la decisione prevista. Dopo aver adottato una decisione in merito a una violazione del presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette tale decisione all'Agenzia, comprese le informazioni sulla sua data, il nome delle persone sanzionate, l'articolo del presente regolamento oggetto di violazione e la sanzione applicata. Nel contempo, l'autorità nazionale di regolamentazione indica all'Agenzia le informazioni che ha reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, e informa tempestivamente l'Agenzia di qualsiasi modifica successiva di tali informazioni. L'Agenzia tiene un elenco pubblico[...] delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione hanno reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 3. [...]**";

[c] al paragrafo 3 è aggiunta la lettera [...] seguente:

"e) l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità tributarie nazionali competenti ed EUROFISC qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che potrebbero configurare una frode fiscale.";

[16] sono inseriti gli articoli [...] seguenti:

"Articolo 16 bis

Delega di compiti e responsabilità tra le autorità nazionali di regolamentazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità ad altre autorità nazionali di regolamentazione alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità nazionali di regolamentazione sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli operatori o gruppi di operatori di mercato.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano l'Agenzia degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Agenzia.
3. L'Agenzia può esprimere un parere sull'accordo di delega previsto entro un mese dalla data in cui è stata informata.
4. L'Agenzia pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità nazionali di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 16 ter

Orientamenti e raccomandazioni

1. Per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Agenzia formula orientamenti e raccomandazioni **non vincolanti** rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato e raccomandazioni rivolte a una o più autorità nazionali di regolamentazione o a uno o più operatori di mercato in merito all'applicazione degli articoli 4 bis, 8 e 9 bis.
2. L'Agenzia effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori di mercato **tengono debitamente conto** [...] degli orientamenti e delle raccomandazioni.

[...]

[...]

4 [...]. L'Agenzia include gli orientamenti e le raccomandazioni emanati nella relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2019/942.";

[18] all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell'Unione.";

[19] l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Sanzioni

"1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, dissuasive e proporzionate e riflettere la natura, la durata e la gravità dell'infrazione, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Fatte salve eventuali sanzioni penali e **fatti salvi** i poteri di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 13, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative **pecuniarie** e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano nel dettaglio tali disposizioni alla Commissione e all'Agenzia e le informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.

Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro [24 mesi dall'entrata in vigore] e comunicano senza ritardo qualsiasi modifica successiva riguardante le suddette disposizioni.

[...]

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e al principio del ne bis in idem, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di ricorrere almeno alle seguenti sanzioni amministrative e misure amministrative in caso di violazione del presente regolamento:

- a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
- b) restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- c) diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici;

- d) adozione di una decisione che imponga penalità di mora;
- e) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie;

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

- i. il 15 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;
- ii. il 2 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;
- iii. l'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9;

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

- i. 5 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;
- ii. 1 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15;
- iii. 500 000 EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatta salva la lettera e), l'importo della sanzione non supera il 20 % del fatturato annuale della persona giuridica interessata nell'esercizio precedente. Nel caso delle persone fisiche, l'importo della sanzione non supera il 20 % del reddito annuo nell'anno civile precedente. Qualora la persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa rendere pubbliche le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte."

3 bis. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle altre misure amministrative, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;**
- b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;**
- c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;**
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;**
- e) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;**
- f) precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione; e**
- g) misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;**
- h) la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni pecuniarie di natura penale e amministrativa per la stessa violazione nei confronti della persona responsabile.**

3 ter. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative a norma del paragrafo 1, secondo comma, le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine e le sanzioni amministrative pecuniarie che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi transfrontalieri.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

[...]

[2] all'articolo 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) svolge e coordina le indagini in conformità degli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011."

[2 bis] all'articolo 12 è inserita la lettera seguente:

"d) autorizza le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati, e vigila sugli stessi, a norma degli articoli 4 bis e 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011."

[3] all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le tasse sono dovute all'**Agenzia**[...] per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e per la divulgazione delle informazioni privilegiate a norma degli articoli 4 e 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le tasse sono pagate dai meccanismi di segnalazione registrati e dalle piattaforme per le informazioni privilegiate. Le entrate derivanti dalle tasse possono anche coprire i costi sostenuti dall'**Agenzia**[...] per l'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011."

[...]

[...]

[...]

Articolo 3[...]

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 4 bis, 9 bis e 8, paragrafo 1 bis, si applicano a decorrere da sei mesi successivi alla data in cui la Commissione adotta i pertinenti atti di esecuzione di cui a tali articoli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
